



**Regolamento
del
Consiglio di Amministrazione
Bialetti Industrie S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 Novembre 2022



PREMESSE

Il presente regolamento del consiglio di amministrazione (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina l’organizzazione, le modalità di funzionamento e di verbalizzazioni delle riunioni del consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (di seguito il “**Consiglio di Amministrazione**”, “**Bialetti**” o la “**Società**”) e dell’informativa agli amministratori di Bialetti (di seguito gli “**Amministratori**”) nel rispetto dei criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.a. (di seguito il “**Codice di Corporate Governance**”), delle norme di legge e regolamentari e dello statuto sociale (di seguito lo “**Statuto**”).

Per quanto qui non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie pro-tempore vigenti e applicabili, cui si fa espressamente rinvio. In caso di contrasto tra le previsioni del Regolamento e le disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, queste ultime prevarranno.

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.

1.2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

1.3. L’Assemblea degli azionisti della Società (di seguito l’“**Assemblea**”), prima di procedere alla nomina determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

1.4. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

1.5. Ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

1.6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.

1.7. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l’Assemblea - elegge fra i propri membri il presidente (di seguito il “**Presidente**”), può altresì eleggere uno o più Vice



Presidenti (di seguito il “**Vice Presidente**”) che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore.

1.8. Nomina altresì un segretario (art. 9 che segue).

2. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

2.1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun Amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, e comunque con cadenza almeno annuale, al fine di rilevare l'eventuale esistenza di circostanze che ne compromettono, o appaiono comprometterne, l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori e/o a disposizione della Società, nonché tenendo conto dei principi e delle raccomandazioni contenuti nel Codice di Corporate Governance¹. Ai fini della valutazione dell'indipendenza degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difforni che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. Il Consiglio di Amministrazione sottopone l'esito della valutazione di indipendenza al collegio sindacale che verifica la corretta applicazione

¹ Raccomandazione 7 Codice di Corporate Governance: “Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi”.



dei criteri sopra citati. L'esito delle valutazioni sull'indipendenza degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo è reso noto al mercato subito dopo la nomina e, successivamente, nella Relazione sul Governo Societario, oltre che al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, con l'indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame o delle argomentazioni sottostanti un eventuale discostamento dai criteri predefiniti.

2.2. Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno, in assenza degli altri Amministratori, per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di Amministrazione e alla gestione sociale.

2.3. Le riunioni ulteriori rispetto a quelle dei comitati consiliari sono convocate su iniziativa del lead independent director (art. 2.4. che segue) ove nominato oppure su richiesta degli altri Amministratori indipendenti.

2.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore indipendente quale lead independent director (di seguito il "**Lead Independent Director**": a) se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il chief executive officer o è titolare di rilevanti deleghe gestionali; b) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la Società; c) se lo richiede la maggioranza degli Amministratori indipendenti. Il Lead Independent Director è individuato dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori indipendenti.

2.5. Il Lead Independent Director (i) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti; (ii) coordina le riunioni dei soli Amministratori indipendenti; (iii) convoca autonomamente o su richiesta di altri Amministratori indipendenti, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati d'interesse rispetto al funzionamento dell'organo di Amministrazione e alla gestione sociale; (iv) segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali argomenti da sottoporre all'esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

3. DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

3.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza ed indipendenza di giudizio, astenendosi da qualsivoglia comportamento contrario ai medesimi e avendo cura dell'interesse sociale e del perseguimento del successo sostenibile.



3.2. Oltre al rispetto della “Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate” a comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” adottata dalla Società ed agli obblighi normativi in materia, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni apprese nell’esercizio dell’incarico per scopi diversi dal compimento delle proprie funzioni.

3.3 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il collegio sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera.

3.4. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia e accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

3.5. Sono inoltre tenuti a informare il Consiglio di Amministrazione di eventuali attività svolte in concorrenza con l’Emittente e di ogni significativa modifica intervenuta nelle cariche da essi ricoperte in altre società.

3.6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rende note nella Relazione sul Governo Societario annuale le cariche di Amministratore o sindaco ricoperte dagli Amministratori in altre società.

4. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

4.1. Il Consiglio di Amministrazione guida la Società perseguendo l’obiettivo di creazione di valore nel lungo periodo a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder. In tale ottica il Consiglio di Amministrazione:

- (i) definisce le strategie della Società in coerenza con il perseguimento del successo sostenibile e ne monitora l’attuazione;
- (ii) definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa e al perseguimento delle sue strategie;
- (iii) promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la Società.



4.2. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

4.4. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

5. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari.

Nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, sentito l'Amministratore delegato, e ne coordina i lavori.

5.2. Inoltre, ai sensi del Codice di Corporate Governance, il Presidente cura, con l'ausilio del Segretario del Consiglio di Amministrazione:

- a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- b) che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive sia coordinata con l'attività del Consiglio di Amministrazione;
- c) d'intesa con l'Amministratore delegato, che i dirigenti della Società, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) che tutti gli Amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di



attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del Successo Sostenibile della Società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi. e) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazione.

Il Presidente propone inoltre al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance: a) la nomina e la revoca del Segretario del Consiglio di Amministrazione; b) l'adozione, d'intesa con l'Amministratore delegato, di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti.

Al Presidente competono altresì le ulteriori attribuzioni ad esso riservate: (i) dalla legge e dello Statuto, (ii) dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dall'assetto dei poteri della Società, con apposita deliberazione consiliare.

6. INFORMATIVA PRE-CONSILIARE

6.1. Il Presidente mediante il Segretario assicura che la documentazione di supporto agli argomenti all'ordine del giorno, contenente eventuali proposte di deliberazione ed informazioni idonee sul piano quali-quantitativo a supportare i lavori del Consiglio di Amministrazione venga messa a disposizione degli Amministratori e dei sindaci di norma con un anticipo di almeno tre giorni. Ove non sia possibile il rispetto delle tempistiche previste e/o la documentazione sia resa disponibile direttamente in riunione, il Presidente assicura che in sede consiliare sia data adeguata informativa a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale sugli argomenti oggetto di trattazione e sia dedicato un congruo tempo agli approfondimenti ritenuti utili per la corretta comprensione della materia. La documentazione di supporto distribuita ad Amministratori e sindaci viene conservata agli atti del Consiglio di Amministrazione.

7. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

7.2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o chi lo sostituisce con lettera spedita, anche via mail o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e sindaco effettivo, indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di



ciascun Amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

Sono valide le riunioni anche se non convocate con le modalità indicate, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del collegio sindacale in carica.

7.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti. Il Presidente, o chi lo sostituisce coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

7.4. Le riunioni del Consiglio sono condotte dal Presidente, o da chi lo sostituisca, con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o chi lo sostituisce ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

7.5. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare a partecipare alla singola riunione consiliare dirigenti della Società ovvero delle società del Gruppo, nonché altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi



di riservatezza previsti per i Consiglieri e i sindaci dal successivo art. 11. Il Chief Financial Officer/Dirigente Preposto è invitato quale partecipante permanente alle adunanze salvo parere contrario degli Amministratori o qualora si assumano decisioni o si discutano argomenti che riguardano direttamente il Chief Financial Officer/Dirigente Preposto e/o il suo operato.

8. DELIBERAZIONI

8.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

8.2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti, fatte salve le previsioni di eventuali patti parasociali in essere². Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

In materia di operazioni con parti correlate, si applica altresì quanto previsto dalla specifica “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data-26 novembre 2021 ai sensi dell’art. 2391-bis cod. civ. e del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020.

8.3. Gli Amministratori che, ai sensi dell’art. 2391 c.c., abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una operazione sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, devono informare tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione medesimo sull’esistenza di tale interesse e sulle relative circostanze. Gli stessi Amministratori, inoltre, si asterranno dalle relative deliberazioni, ove previsto dalla normativa applicabile.

8.4. Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

8.5. A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa a tutti i Consiglieri e successivamente alla loro approvazione trascritta sul libro delle adunanze e delle deliberazioni

² Si rinvia a quanto stabilito dal Patto Parasociale pubblicato in data 6 dicembre 2021, relativo a Bialetti Industrie S.p.A., sottoscritto tra Bialetti Investimenti S.p.A., Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. e illimity Bank S.p.A. ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 il 01 dicembre 2021. “Qualora il comitato esecutivo non sia in grado di approvare una risoluzione in merito alle materie di cui al precedente punto (v) per tre riunioni successive, tenute a distanza di almeno venti giorni di calendario l’una dall’altra, tale risoluzione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione da parte di uno qualsiasi dei membri del comitato esecutivo, e sarà inserita tra le materie all’ordine del giorno della prima riunione successiva, fermo restando che: (A) la deliberazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole almeno sei membri su nove, nel caso in cui il comitato esecutivo non abbia adottato alcuna deliberazione in merito ad una materia di cui al precedente punto (v), lettere (a), (e) o (f); e (B) la deliberazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dallo statuto e dalla legge applicabile, nel caso in cui il comitato esecutivo non abbia adottato alcuna deliberazione in merito ad una materia di cui al precedente punto (v), lettere (b), (c) o (d).



del Consiglio di Amministrazione a cura del Segretario. I verbali danno adeguatamente atto dei dibattiti consiliari e dell'eventuale dissenso espresso dai componenti il Consiglio di Amministrazione su singoli argomenti e delle loro motivazioni.

9. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Segretario del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Segretario**"), nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Segretario può essere scelto sia tra i dipendenti della Società oppure essere un membro esterno alla stessa, purché in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza di giudizio ed avere maturato un'adeguata esperienza in ambito legale, societario e di corporate governance. Il Segretario assiste il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente nelle attività connesse al corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assicura che l'informativa pre-consiliare sia accurata, completa e chiara, che l'attività dei Comitati endoconsiliari sia coordinata con l'attività del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza del Segretario il Consiglio di Amministrazione, volta a volta, nomina chi deve sostituirlo su proposta del Presidente. La documentazione di supporto distribuita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale viene conservata agli atti del Consiglio di Amministrazione. La persona individuata dal Consiglio di Amministrazione a ricoprire il ruolo di Segretario, svolge lo stesso incarico, e con gli stessi compiti, anche nell'ambito del Comitato esecutivo, se nominato, e nei Comitati con funzioni propositive e consultive istituiti dal Consiglio nel proprio ambito in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance.

10. COMITATI ENDOCONSILIARI

10.1. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto – può nominare e delegare al Comitato esecutivo propri poteri ed attribuzioni.

10.2. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

10.3. Si rinvia ai relativi regolamenti dei Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

11.1. Gli Amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni nonché a rispettare le regole



adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate, potenzialmente privilegiate.

12. CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

12.1. In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione approva annualmente le date delle riunioni relative agli eventi societari previsti dal citato Regolamento, da rendere note al mercato senza indugio e comunque entro 30 giorni dal termine dell'esercizio precedente. Nel calendario andranno in particolare precisate, nel quadro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilite per il nuovo esercizio, le date di approvazione della relazione finanziaria annuale; la riunione dell'organo competente di approvazione della relazione finanziaria semestrale; le eventuali riunioni dell'organo competente di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all'articolo 154-ter del Testo Unico della Finanza, specificando, se del caso, i relativi elementi informativi; le eventuali riunioni dell'organo competente per l'approvazione dei dati preconsuntivi; le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

13. AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO

13.1 Il processo di autovalutazione è svolto, con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine, al fine di valutare l'efficacia dell'attività del Consiglio di Amministrazione ed esprimere una valutazione sul concreto funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione nonché sul contributo apportato da ciascun Amministratore, tenendo conto delle caratteristiche professionali, di esperienza e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Il Presidente, con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine, valuta l'opportunità che, per il compimento di tale attività, la Società si faccia eventualmente assistere da una società di consulenza esterna indipendente. Egli, altresì, assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità di conduzione siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio di Amministrazione e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate. L'autovalutazione è svolta almeno ogni tre anni.

14. BOARD INDUCTION



14.1. Il Presidente promuove la partecipazione di Amministratori e sindaci, nelle forme ritenute più opportune, ad iniziative formative sul settore di attività in cui opera la Società, su tematiche di particolare interesse, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1. Agli Amministratori spetta il compenso fissato dall'assemblea oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

15.2. Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede legale della Società e sul sito www.bialetti.com sezione investor relations.

15.3. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

15.4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentarie dello Statuto della Società.

